

**MANUALE OPERATIVO
PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56
modificata dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del D.L. 24/06/2014, n. 90**

INDICE

- Art. 1. Indizione delle elezioni e costituzione dell'ufficio elettorale**
- Art. 2. Determinazione del corpo elettorale e dell'indice di ponderazione**
- Art. 3. Formazione delle candidature**
- Art. 4. Sottoscrizione delle candidature**
- Art. 5. Presentazione delle candidature**
- Art. 6. Esame e ammissione delle candidature**
- Art. 7. Formazione della lista di sezione e delle schede di voto**
- Art. 8. Costituzione e organizzazione del seggio elettorale**
- Art. 9. Rappresentanti dei candidati a presidente o di lista**
- Art. 10. Operazioni di votazione**
- Art. 11. Operazioni di scrutinio**
- Art. 12. Proclamazione dei risultati**

Art. 1 - Indizione delle elezioni e costituzione dell'ufficio elettorale

1. Il presidente della provincia in carica indice le elezioni del presidente della provincia e/o del consiglio provinciale con decreto da pubblicarsi all'albo pretorio informatico della provincia almeno 40 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni. Il decreto è trasmesso, mediante posta elettronica certificata, avente, a tutti gli effetti, valore di notifica:
 - a. ai comuni della provincia per:
 - i. la comunicazione al sindaco e a ciascun singolo consigliere
 - ii. la pubblicazione in ciascun albo con valore di pubblicità notizia
 - b. al Prefetto della Provincia.
2. Il decreto di indizione delle elezioni da l'avvio al procedimento elettorale che si conclude con la proclamazione degli eletti. E' nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell'elettore (attivo e passivo) antecedente al predetto decreto.
3. In concomitanza con l'indizione delle elezioni, il presidente della provincia costituisce, presso la sede dell'ente l'ufficio elettorale composto dal segretario generale che lo presiede e da altri due componenti più un eventuale supplente scelti tra il personale dipendente (dirigenti, funzionari, altri dipendenti). Il presidente dell'ufficio elettorale designa un vice presidente che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente dell'ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale e assume tutti gli atti del medesimo ufficio i quali sono tutti pubblicati, oltre che all'albo pretorio informatico dell'ente, in apposita sezione del sito denominata "Elezioni provinciali".

Art. 2 - Determinazione del corpo elettorale e dell'indice di ponderazione

1. Il Servizio affari giuridico amministrativi tiene l'elenco aggiornato degli amministratori comunali in carica il quale costituisce l'anagrafe elettorale provinciale.
2. L'anagrafe elettorale provinciale comprende il corpo elettorale suddiviso in sei fasce demografiche previste dalla legge:

• fascia A	di colore azzurro	per comuni	fino a 3.000 abitanti
• fascia B	di colore arancione	per comuni	da 3.001 a 5.000 abitanti
• fascia C	di colore grigio	per comuni	da 5.001 a 10.000 abitanti
• fascia D	di colore rosso	per comuni	da 10.001 a 30.000 abitanti
• fascia E	di colore verde	per comuni	da 30.001 a 100.000 abitanti
• fascia F	di colore viola	per comuni	da 100.001 a 250.000 abitanti
3. Nell'ambito di ciascuna fascia demografica, i comuni sono elencati in ordine alfabetico. Per ciascun comune, i consiglieri sono inseriti anch'essi in ordine alfabetico, subito dopo il nominativo del sindaco.

4. In concomitanza con l'indizione delle elezioni, il segretario generale della provincia chiede ai segretari dei comuni della provincia l'invio entro il 32° giorno antecedente la data delle elezioni di una attestazione contenente l'elenco e le generalità complete (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita) del sindaco e di ciascun consigliere comunale in carica alla data del 35° giorno antecedente la votazione e, inoltre, la data di decorrenza di ciascuna carica. Chiede, inoltre, l'immediata comunicazione dei cambiamenti nel corpo elettorale che dovessero intervenire tra il 35° giorno antecedente e il giorno lavorativo immediatamente precedente la votazione.
5. L'ufficio elettorale calcola l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica sulla base del numero degli aventi diritto al voto alla data del 35° giorno antecedente la votazione e, in caso di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti successivamente, alla data delle elezioni.
6. L'ufficio elettorale pubblica all'albo pretorio informatico l'elenco degli elettori distinti per fascia demografica di appartenenza, nonché l'esito del calcolo dell'indice di ponderazione del voto di ciascuno di essi, rispettivamente, alla data del 35° giorno antecedente la votazione e alla data delle elezioni, e li trasmette ai comuni della provincia per la pubblicazione in ciascun albo con valore di pubblicità notizia.

Art. 3 - Formazione delle candidature¹

1. Nessun candidato alla carica di presidente può accettare più di una candidatura. Nessun candidato alla carica di consigliere può accettare la candidatura in più liste. Nessuna lista può contenere uno dei due sessi rappresentato in misura superiore a quella stabilita dalla legge.² Nessuna candidatura alla carica di presidente può essere collegata a una lista per l'elezione del consiglio.
2. Quando le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, è ammessa la candidatura da parte dei sindaci sia alla carica di presidente sia alla carica di consigliere. Il candidato che sia eletto contemporaneamente presidente e consigliere viene proclamato eletto alla carica di presidente ed il seggio di consigliere, in sede di proclamazione, è attribuito al candidato della medesima lista che ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.
3. E' ammessa la candidatura alla carica di presidente della provincia da parte dei sindaci che già ricoprono la carica di consigliere provinciale. In caso di elezione a presidente, il consigliere cessa dalla carica ed al suo posto subentra il candidato della medesima lista che ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

¹ Limitatamente alle elezioni del 2014, sono eleggibili anche il presidente e i consiglieri provinciali uscenti

² Per espresso disposto dell'art. 1, comma 72, della legge 7.4.2014 n. 56, l'appartenenza ad entrambi i sessi in misura non inferiore a quella stabilita dal comma 71 dell'art. 1 della medesima legge non si applica nei primi 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge 23.11.2012 n. 215.

4. I candidati alla carica di presidente e di consigliere devono essere indicati con il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (sindaco o consigliere comunale) e il comune presso cui sono stati eletti. I candidati alla carica di consigliere compresi in una lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
5. La candidatura alla carica di presidente non può contenere alcun simbolo. Ciascuna lista è, invece, identificata da un contrassegno elettorale di forma circolare del diametro di cm. 3,00, da riprodurre nella scheda di votazione. Il contrassegno può contenere simboli di partiti o movimenti politici i cui rappresentanti legali ne abbiano autorizzato l'uso con dichiarazione autenticata a termini di legge, non immagini o soggetti religiosi. I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili.
6. Le candidature alla carica di presidente e di consigliere possono designare un delegato effettivo ed uno supplente, incaricati di ricevere la comunicazione di ammissione o ricasazione della candidatura o della lista, di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva delle candidature e di designare i rappresentanti di candidato o di lista presso il seggio elettorale. In mancanza di designazione di delegati, le relative attività possono essere svolte dai candidati a presidente e dai capilista. Ad essi sono indirizzate tutte le comunicazioni inerenti al procedimento elettorale.

Art. 4 - Sottoscrizione delle candidature

1. Le candidature a presidente e le liste per la carica di consigliere devono essere sottoscritte, rispettivamente, da non meno del 15% e da non meno del 5% degli aventi diritto al voto alla data del 35° giorno antecedente la votazione. Occorrendo, l'esito del calcolo delle predette percentuali è arrotondato per eccesso.
2. I candidati alla carica di presidente e alla carica di consigliere non possono essere sottoscrittori, rispettivamente, delle candidature a presidente e delle liste dei candidati a consigliere.
3. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, rispettivamente, per ciascuna elezione, più di una candidatura a presidente e più di una dichiarazione di presentazione di lista di candidati a consigliere. Nel caso di sottoscrizione di più candidature per la medesima elezione, è considerata valida la sottoscrizione autenticata prima e, in caso di sottoscrizioni autentiche in pari data, quella apposta sulla candidatura o sulla lista presentata prima.
4. Di ciascun sottoscrittore va indicato nome, cognome, luogo e data nascita, nonché la carica ricoperta (sindaco o consigliere comunale) e il comune presso cui è stato eletto.
5. La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata³ a norma dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

³ Da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore della cancelleria della corte d'appello, del tribunale o di una sezione distaccata del tribunale, segretario della procura della repubblica, presidente della provincia,

Art. 5 - Presentazione delle candidature

1. L'ufficio elettorale riceve le candidature alla carica di presidente e le liste dei candidati a consigliere dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del ventunesimo giorno antecedente la votazione e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
2. L'ufficio elettorale riceve le candidature e i relativi allegati, in carta libera, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, e ne rilascia ricevuta in conformità al modello 1 allegato al presente manuale, indicando la data e l'ora di presentazione, oltre che sulla ricevuta, sui documenti presentati. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica. Il componente dell'ufficio elettorale ricevente prende nota dell'identità e del recapito dei presentatori per eventuali comunicazioni.
3. La candidatura alla carica di presidente è presentata con dichiarazione redatta in conformità al modello 2 allegato al presente manuale. Alla dichiarazione di presentazione della candidatura è allegata la dichiarazione di accettazione redatta in conformità al modello 3 allegato al presente manuale.
4. La lista dei candidati alla carica di consigliere è presentata con dichiarazione redatta in conformità al modello 4 allegato al presente manuale. Alla dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sono allegati la dichiarazione di accettazione redatta in conformità al modello 5 allegato al presente manuale e il contrassegno elettorale.
5. Le dichiarazioni di accettazione delle candidature alla carica di presidente e di consigliere contengono la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge, e devono essere sottoscritte con firma autenticata a norma dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
6. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

Art. 6 - Esame e ammissione delle candidature

sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia, consigliere comunale che abbia dichiarato la propria disponibilità al sindaco.

N.B.: Da ultimo, la sentenza CdS n. 3457/2013 ha sottolineato la sussistenza del collegamento funzionale ogni qualvolta le elezioni riguardino la provincia o la regione di cui il comune fa parte e, in ogni caso, quando la consultazione abbia carattere nazionale (elezioni politiche, elezioni europee, referendum, iniziative legislative popolari). Pertanto, gli amministratori, il segretario e i funzionari del comune possono autenticare le firme relative alle elezioni provinciali.

1. Entro il 15° giorno antecedente la votazione, l'ufficio elettorale ammette o ricusa le candidature e le liste ed entro il giorno successivo, alla presenza dei delegati o, se non designati, dei candidati a presidente e dei capilista, sorteggia il numero d'ordine in base al quale i candidati a presidente e le liste saranno riprodotti sulle schede di voto.
2. A tal fine, l'ufficio elettorale entro il 18° giorno antecedente la votazione:
 - a. verifica che
 - a.1. le candidature e/o le liste siano state presentate nei termini e i candidati a consigliere siano inclusi, ciascuno, in una sola lista
 - a.2. siano state regolarmente prodotte le dichiarazioni di accettazione delle candidature contenenti la dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge
 - a.3. i candidati siano effettivamente sindaci e consiglieri dei comuni⁴ e, in particolare, che i candidati a presidente abbiano un mandato in scadenza non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni
 - a.4. ciascuna lista presenti almeno 6 e non più di 12 candidati, appartenenti ad entrambi i sessi in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge⁵
 - a.5. le firme dei sottoscrittori siano state prodotte nel numero minimo previsto e siano state regolarmente autenticate
 - a.6. i contrassegni depositati siano conformi alle caratteristiche prescritte.
 - b. comunica l'esito della verifica ai delegati o, in assenza di designazione, ai candidati a presidente e ai capilista, assegnando 24 ore di tempo per le occorrenti integrazioni istruttorie, la sanatoria di eventuali irregolarità e, se del caso, ferme restando le sottoscrizioni e gli altri atti prodotti con quello presentato, la sostituzione del contrassegno.
3. In esito alle verifiche di cui al punto precedente, l'ufficio elettorale:
 - a. ricusa:
 - a.1. i candidati privi dei requisiti di legge
 - a.2. quelli precedentemente inclusi in altre liste
 - a.3. i candidati ultimi in lista del sesso rappresentato oltre i limiti di legge⁶
 - a.4. i candidati a consigliere eventualmente eccedenti il numero massimo prescritto dalla legge.
 - b. ricusa le liste che, per effetto delle ricusazioni di cui alle lettere a.1., a.2. e a.3. del punto precedente, ed anche a seguito della riammissione dei candidati di cui alla lettera a.4., si riducano al di sotto del numero minimo prescritto
 - c. ammette le candidature e le liste che risultano regolari e, in esito al sorteggio di cui al comma 1, provvede alla predisposizione delle schede di votazione.
4. Entro l'8° giorno antecedente la votazione, l'ufficio elettorale pubblica all'albo della provincia le candidature alla carica di presidente e le liste con i nominativi dei candidati a consigliere, nell'ordine risultante dal sorteggio effettuato. Trasmette, inoltre, i predetti

⁴ O, limitatamente alle elezioni del 2014, presidente e consiglieri provinciali uscenti

⁵ Per espresso disposto dell'art. 1, comma 72, della legge 7.4.2014 n. 56, l'appartenenza ad entrambi i sessi in misura non inferiore a quella stabilita dal comma 71 dell'art. 1 della medesima legge non si applica nei primi 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge 23.11.2012 n. 215.

⁶ Vedi nota precedente.

documenti ai comuni per la loro pubblicazione in ciascun albo con valore di pubblicità notizia.

Art. 7 - Formazione della lista di sezione e delle schede di voto

1. L'ufficio elettorale forma la lista di sezione che comprende il corpo elettorale, così come individuato all'art. 2, commi 2 e 3, con annotati i cambiamenti eventualmente intervenuti tra il 35° giorno antecedente e il giorno lavorativo immediatamente precedente la votazione, tempestivamente comunicati dai segretari dei comuni della provincia.
2. Gli elettori sono indicati con il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita. A fianco di ciascuno di essi è lasciato apposito spazio per annotazioni.
3. L'ufficio elettorale predispone le schede di votazione secondo il modello allegato alla circolare del Ministero dell'Interno n. 32 dell'1.7.2014 in numero corrispondente al numero di elettori di ciascuna fascia demografica, maggiorato del 10%, nei colori di cui all'art. 2, comma 2.
4. Per accelerare le operazioni di votazione e renderle maggiormente sicure e puntuali:
 - a. la lista di sezione è suddivisa in sei elenchi, uno per fascia, ciascuno contraddistinto dal colore della fascia demografica di riferimento
 - b. le schede di voto sono contrassegnate, anch'esse, dal colore della fascia demografica di riferimento
 - c. ciascun elenco, unitamente alle relative schede, l'uno e le altre di identico colore, vengono posizionati in una postazione del seggio presso la quale l'amministratore del comune ricompreso nella fascia contrassegnata dal medesimo colore viene avviato.

Art. 8 - Costituzione e organizzazione del seggio elettorale

1. Il Segretario generale, nella sua veste di presidente dell'ufficio elettorale, costituisce, in seno all'ufficio elettorale, un unico seggio elettorale composto da non meno di cinque componenti effettivi, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, più eventuali supplenti. Il presidente del seggio assegna a uno degli scrutatori le funzioni di vicepresidente. Il seggio opera con la costante presenza di almeno tre dei suoi componenti tra cui il presidente o il vicepresidente.
2. L'ufficio elettorale individua il seggio presso la sede ~~legale~~ dell'ente e lo attrezza con tavoli e sedie, cabine elettorali, urne e materiale di cancelleria (penne tutte di identico colore, timbro dell'ufficio elettorale e tampone inchiostatore, scatole e buste, spago e scotch per il confezionamento dei plichi).
3. L'ufficio elettorale consegna al seggio elettorale la lista di sezione e le schede di voto, nonché un esemplare di verbale delle operazioni del seggio e, in duplice esemplare, due tabelle di scrutinio, una per ciascuna elezione. Consegna, inoltre, più esemplari di manifesti

elettorali da esporre dentro al seggio contenente i nomi e cognomi di ciascun candidato, le liste ammesse, i loro contrassegni.

4. Il seggio elettorale il giorno lavorativo antecedente la votazione o, al più tardi, alle ore 7,00 del giorno della votazione si insedia per la presa in consegna dall'ufficio elettorale del materiale elettorale e per l'autenticazione delle schede di votazione.
5. Il seggio elettorale autentica le schede di votazione in numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella lista sezionale mediante l'apposizione all'interno dell'apposito riquadro, collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'ufficio elettorale.
6. Il seggio elettorale, il giorno della votazione assiste alle operazioni di voto dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e, subito dopo, effettua lo scrutinio e trasmette le relative tabelle e i verbali all'ufficio elettorale per la proclamazione degli eletti.

Art. 9 - Rappresentanti dei candidati a presidente o di lista

1. Il delegato effettivo, oppure in caso di impedimento il delegato supplente, indicato nella dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente o della lista di candidati a consigliere, può designare un rappresentante del candidato o della lista presso il seggio per assistere alle operazioni di voto e di scrutinio, utilizzando l'allegato modello 6. In mancanza di delegati, la designazione dei rappresentanti dei candidati a presidente e delle liste può essere fatta esclusivamente dai candidati a presidente e dai capilista.
2. Le designazioni, autenticate ai sensi di legge devono pervenire all'ufficio elettorale entro le ore 16,00 del giorno lavorativo precedente la votazione oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.
3. I rappresentanti dei candidati o di lista, se non sono parte del corpo elettorale, sono tenuti ad esibire al seggio la propria tessera elettorale a dimostrazione del possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati.

Art. 10 - Operazioni di votazione

1. La votazione si svolge nell'unico seggio elettorale costituito, nella sede e nella giornata individuata con il decreto di indizione delle elezioni e negli orari previsti. L'elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il seggio elettorale perché ricoverato in luogo di cura nel territorio provinciale, su propria espressa richiesta, può votare in un seggio volante composto da due componenti del seggio elettorale. I componenti del seggio volante dovranno mettere in atto tutti gli accorgimenti per garantire la segretezza del voto.
2. Per l'elezione del presidente l'elettore appone un segno di voto sul nome e cognome del candidato prescelto.

3. Per l'elezione del consiglio l'elettore traccia una croce sul contrassegno della lista prescelta e può scrivere il cognome o il nome e cognome di uno dei candidati della medesima lista sulla riga tratteggiata posta in posizione superiore nel riquadro della lista di appartenenza. Il voto è valido anche se la preferenza è stata apposta in uno spazio diverso da quello della lista di appartenenza.
4. Per ciascuna elezione, il presidente consegna all'elettore una scheda di votazione del colore corrispondente alla fascia demografica del comune nel quale il predetto è in carica. L'elettore esprime il voto, ripiega la scheda e la inserisce nella corrispondente urna.
5. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un elettore a sua scelta.
6. Fra le annotazioni della lista di sezione vengono apposti gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore ed, inoltre, la nota di uno degli scrutatori che l'elettore ha votato. In caso di elezione congiunta, lo scrutatore precisa se l'elettore ha votato per una sola elezione e per quale.

Art. 11 - Operazioni di scrutinio

1. Il seggio elettorale, subito dopo le operazioni di voto, accertata la corrispondenza tra il numero delle schede votate e il numero di coloro che hanno votato e, correlativamente, tra il numero delle schede non votate e il numero degli elettori che non hanno votato, effettua lo scrutinio, prima delle schede per l'elezione del presidente, e poi delle schede per l'elezione del consiglio.
2. Al termine di ciascuno scrutinio, procede alla stesura del verbale e al sigillo di due distinte buste contenenti, rispettivamente, le schede validamente votate e le schede bianche e quelle nulle.
3. Le schede di voto sono estratte dall'urna e spogliate una alla volta. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella di scrutinio composta da un numero di tabelline pari a quello delle fasce demografiche.
4. Nella tabella di scrutinio e nel verbale delle operazioni di seggio, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, viene riportato anche il numero dei voti dichiarati nulli e il numero delle schede bianche.
5. Il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori, decide su difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione dei voti. Le contestazioni e le decisioni assunte sono annotate a verbale.

Art. 12 - Proclamazione dei risultati

1. L'ufficio elettorale, lo stesso giorno delle operazioni di scrutinio o, al più tardi, il giorno successivo, sulla base dei verbali e delle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni del seggio, e dopo avere esaminato eventuali reclami e contestazioni e avere corretto eventuali errori materiali occorsi nella redazione dei verbali, procede alla proclamazione prima del presidente e poi dei consiglieri eletti.
2. A tal fine, esso:
 - a. calcola l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica sulla base del numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni, e, per ciascun candidato a presidente e per ciascuna lista di candidati a consigliere:
 - accerta il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica;
 - moltiplica, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti per il relativo indice di ponderazione del voto;
 - somma i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce;
 - b. forma la graduatoria fra tutti i candidati a presidente proclamando eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti ponderati;
 - c. calcola il numero di consiglieri spettanti a ciascuna lista proclamando eletti coloro che hanno conseguito la maggiore cifra individuale ponderata.
3. Entro il giorno successivo alla proclamazione degli eletti, l'ufficio elettorale pubblica all'albo della Provincia i nominativi degli eletti alla carica, rispettivamente, di presidente della provincia e di consigliere provinciale. Trasmette, inoltre, i predetti nominativi, mediante posta elettronica certificata, avente, a tutti gli effetti, valore di notifica ai diretti interessati:
 - a. ai comuni della provincia per:
 - la comunicazione al sindaco e a ciascun singolo consigliere
 - la pubblicazione in ciascun albo con valore di pubblicità notizia
 - b. al Prefetto della Provincia.